

proposta di legge n. 33

a iniziativa dei Consiglieri CAMELA, RICCI, EUSEBI

presentata in data 23 luglio 2010

INCENTIVI PER LA RIMOZIONE E LO SMALTIMENTO
DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO

Signori Consiglieri,

la proposta di legge in oggetto si rende necessaria al fine di prevenire o quantomeno ridurre nel territorio marchigiano il processo di contaminazione dell'ambiente derivante dalla dispersione incontrollata di materiale contenente amianto.

Infatti nella nostra Regione tale fenomeno è particolarmente diffuso in quanto molto spesso la complessa procedura tecnica richiesta e gli elevati costi connessi alla rimozione e smaltimento dell'amianto spingono il cittadino ad aggirare gli adempimenti di legge.

Il presente intervento normativo, quindi, al fine di garantire la salubrità ambientale e tutelare la salute pubblica, prevede la concessione da parte della Regione di incentivi economici in favore dei privati proprietari che si trovano nella necessità di rimuovere e smaltire materiali contenenti amianto.

Tale proposta di legge coinvolge i Comuni e i competenti servizi ASUR locali e riguarda interventi da effettuare sia su abitazioni civili e loro pertinenze, sia su strutture dismesse già destinate ad attività agricole, artigianali o commerciali ubicate nel territorio regionale.

L'articolo 1 indica le finalità della legge.

L'articolo 2 individua le caratteristiche ed i requisiti sia qualitativi che quantitativi che il materiale contenente amianto deve possedere affinché il relativo intervento di rimozione e smaltimento possa beneficiare dei suddetti finanziamenti.

Per quanto attiene alle strutture dismesse, già adibite ad attività artigianali, commerciali ed agricole contenenti amianto da bonificare, si è ritenuto opportuno, al fine di favorire anche in tali ipotesi gli interventi di bonifica in esame, raddoppiare i limiti dimensionali individuati nel comma 1 per ricevere i contributi, purché la zona territoriale dell'ASUR competente abbia accertato lo stato di pericolosità derivante dalla presenza di amianto.

L'articolo 3 individua i beneficiari e dispone che le operazioni finanziate debbano essere realizzate nel rispetto della normativa vigente in materia.

L'articolo 4 detta le competenze dei Comuni e delle zone territoriali dell'ASUR in materia.

L'articolo 5 demanda alla Giunta regionale il compito di determinare, con apposito provvedimento le disposizioni di attuazione della presente legge.

L'articolo 6 concerne le disposizioni finanziarie.

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione, al fine di salvaguardare la salute dei cittadini e garantire il risanamento dell'ambiente, promuove e sostiene le iniziative dirette ad incentivare la rimozione e lo smaltimento di materiali contenenti amianto in edifici adibiti ad abitazioni civili e relative pertinenze nonché in strutture dismesse già destinate ad attività artigianali, commerciali ed agricole ubicate nel territorio regionale.

Art. 2
(Definizioni)

1. Ai sensi della presente legge il materiale contenente amianto deve possedere i seguenti requisiti:

- a) avere superficie non superiore a 50 mq e/o peso non superiore a kg 500;
- b) rappresentare, per lo stato di deterioramento in cui versa o per la sua ubicazione, un elevato rischio per la salute degli occupanti gli immobili interessati o per la salute pubblica in generale.

2. Nell'ipotesi in cui gli interventi di rimozione e smaltimento dell'amianto siano effettuati su strutture dismesse, già destinate ad attività artigianali, commerciali ed agricole per le quali la zona territoriale dell'ASUR competente abbia certificato lo stato di pericolosità, i limiti dimensionali di cui alla lettera a) del comma 1 si intendono raddoppiati.

Art. 3
(Contributi regionali)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Regione concede contributi ai privati proprietari di edifici residenziali e loro pertinenze nonché di strutture dismesse già adibite ad attività artigianali, commerciali ed agricole, per interventi di rimozione e smaltimento di materiale contenente amianto da effettuare sugli immobili e sulle strutture medesimi.

2. Per accedere ai contributi, gli interventi di cui al comma 1 devono essere realizzati nel rispetto della normativa vigente in materia.

3. I contributi sono, in ogni caso, concessi sino al 60 per cento della spesa massima ammessa per ogni singolo intervento ai sensi dell'articolo 5.

Art. 4

*(Competenze dei Comuni
e delle zone territoriali dell'ASUR)*

1. La domanda di contributo di cui all'articolo 3 è presentata dal proprietario dell'immobile oggetto dell'intervento al Comune ove l'immobile è ubicato.

2. I Comuni, coadiuvati dai Servizi di prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro (SPSAL) delle zone territoriali dell'ASUR competenti, provvedono all'esame delle domande presentate ed alla definizione di una graduatoria sulla base delle indicazioni fornite dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 5.

Art. 5

(Disposizioni di attuazione)

1. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con proprio provvedimento determina:

- a) i criteri e le priorità per l'ammissione ai contributi;
- b) i termini e le modalità di presentazione delle domande per accedere ai contributi;
- c) le modalità di erogazione dei contributi e la spesa massima ammessa per ogni singolo intervento;
- d) le modalità ed i termini per la trasmissione da parte dei Comuni della graduatoria di cui all'articolo 4, comma 2.

Art. 6

(Disposizioni finanziarie)

1. Per gli interventi previsti dalla presente legge, l'entità della spesa è stabilita a decorrere dall'anno 2011 con le rispettive leggi finanziarie nel rispetto degli equilibri di bilancio.